

# ACCORDO AZIENDALE SINDACALE DI ARMONIZZAZIONE

Il giorno 28.2.2011 presso la sede ASSISTAL di Roma in Via Basento 37

TRA

La COFELY ITALIA S.P.A. (d'ora in poi denominata per brevità come la "Società"), rappresentata da Clodomiro SISI e da Marco ALESSANDRI, assistita dall'ASSISTAL rappresentata da Giancarlo RICCIARDI e Antonio POZZOLI

E

Le OO.SS. Nazionali Metalmeccanici:

FIOM – CGIL rappresentata da Augustin BREDA  
UILM – UIL rappresentata da Guglielmo GAMBARDELLA  
FIM – CISL rappresentata da Stefano LOMBARDI

Le RSU aziendali

PREMESSO

- che in data 1.12.2009 la ELYO ITALIA S.r.l. è stata oggetto di fusione per incorporazione nella COFATHEC SERVIZI SPA che contestualmente ha cambiato ragione sociale in COFELY ITALIA S.p.A.;
- che, conseguentemente, tutto il personale alle dipendenze della suddetta azienda cedente alla data del 30.11.2009 è stato assorbito dalla Società che, in attesa di un accordo di "armonizzazione", ha mantenuto i trattamenti economici e normativi a loro applicati dal precedente datore di lavoro che, come da Verbale di Incontro del 18.6.2009, non sono cumulabili con quelli applicati dalla Cofely Italia S.p.A. (già Cofathec Servizi S.p.A.) al proprio personale dipendente;
- che la Società ha manifestato la necessità di unificare tali diversi trattamenti uniformandoli a quelli già in uso ed applicati presso di essa, ciò anche al fine di rafforzare e consolidare lo spirito di "appartenenza e di identità" di tutti i suoi dipendenti ed evitare diversificazioni di trattamento per stessi istituti contrattuali;
- che le OO.SS, tenuto conto anche delle analoghe richieste avanzate da parte dei lavoratori interessati, hanno convenuto su tale opportunità;
- che, a tal fine e di intesa tra le parti, si è formato un "gruppo di lavoro" composto da rappresentanze aziendali, sindacali e dei lavoratori, a cui è stata delegata unicamente l'elaborazione di un progetto di armonizzazione dei diversi trattamenti economico-normativi.
- che al termine del suo mandato il Gruppo di Lavoro ha prodotto la quantificazione dei trattamenti economici e normativi praticati dalla Elyo Italia S.r.l. ed il loro confronto con i trattamenti applicati da Cofely Italia S.p.A. seguendo, per tali conteggi e quantificazioni, i criteri indicati nello "allegato A" che formano parte integrante e sostanziale del presente verbale di accordo;
- che al termine di tali lavori si è aperto un ampio ed approfondito confronto tra le parti, durante il quale sono stati approfonditi analiticamente e minuziosamente tutti gli aspetti della questione;

*[Handwritten signatures and initials are present throughout the page, including names like Antonio, Sisi, Bredda, Gambardella, Lombardi, Ricciardi, Pozzoli, and others.]*

- che le OO.SS., alla luce dell'esito positivo delle rispettive assemblee, hanno espresso la volontà di sottoscrivere un accordo specifico in merito;

**TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE:**

**ART. 1)** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente verbale di accordo.

**ART. 2) DESTINATARI.**

Destinatari del presente accordo sono tutti e soltanto i lavoratori attualmente in forza che in data del 1.12.2009 sono stati conferiti in Cofely Italia S.p.A. a seguito della procedura di fusione per incorporazione richiamata in premessa, con la sola esclusione dei Dirigenti.

**ART. 3) CCNL DI RIFERIMENTO.**

Ai lavoratori destinatari viene conservata l'applicazione del contratto collettivo di provenienza, il CCNL per gli Addetti all'Industria Metalmeccanica Privata ed all'Installazione di Impianti, nonché l'inquadramento attualmente acquisito.

**ART. 4) CONFLUENZA ACCORDO II° LIVELLO COFELY ITALIA S.p.A. 28.2.2011**

A tutti i lavoratori di cui all'art. 2) destinatari del presente accordo, con decorrenza 1 marzo 2011 è applicato l'Accordo Integrativo Nazionale di II° Livello Cofely Italia S.p.A. del 21.1.2011. Pertanto, tutti i precedenti trattamenti economici e normativi derivanti da accordi sindacali nonché prassi o consuetudini aziendali praticati dall'azienda incorporata sono assorbiti o sostituiti dall'accordo di II° livello sopra indicato, mentre quanto non normato dal suddetto Accordo Integrativo Nazionale di II° Livello Cofely Italia S.p.A. trova applicazione secondo quanto previsto dalla legge e dal CCNL di riferimento vigente.

**ART. 5) ARMONIZZAZIONE TRATTAMENTI ECONOMICI**

I trattamenti economici praticati ai lavoratori di cui all'art.2) dal precedente datore di lavoro relativi alle voci "reperibilità", "in conto reperibilità. ag. entr.", "reperibilità giornaliera", "premio di risultato", "premio di produzione", "premio feriale", "indenn. domenicale caldaisti", "premio policl.", "indenn. extra reparto", "indenn. sost. mensa", "buono pasto", sono specificamente sostituiti ed assorbiti, a decorrere dal 1.3.2011, dai trattamenti previsti dall'Accordo Integrativo Nazionale di II° Livello Cofely Italia S.p.A. 28.2.2011 relativi alla "reperibilità", al "buono pasto" ed al "premio di risultato". Le maggiorazioni relative al lavoro straordinario e quello a turni avvicendati fanno riferimento al vigente CCNL di riferimento.

**ART. 6) CONSOLIDAMENTO DIFFERENZE ECONOMICHE**

A tutti i lavoratori il cui precedente trattamento, individuato secondo le modalità specificate nelle "note a verbale" di cui al richiamato allegato A) del presente accordo, confrontato con quello applicato dalla Società, secondo quanto specificamente indicato al precedente punto 5), è di valore economico complessivamente superiore, viene riconosciuto un emolumento annuo fisso non assorbibile corrisposto per dodici mensilità denominato "ex accordo armonizzazione 2011" corrispondente alla differenza annua lorda tra il valore economico degli stessi trattamenti. Si conviene che l'importo relativo all'emolumento "ex accordo armonizzazione 2011" non trovi incidenza negli istituti contrattuali di legge, diretti, indiretti o posticipati, in quanto lo stesso deriva da istituti contrattuali ed emolumenti previsti da accordi sindacali, prassi o consuetudini aziendali consolidate ed applicate dal precedente datore di

*[Handwritten signature]*

*[Multiple handwritten signatures and initials at the bottom of the page]*



**Protocollo aggiuntivo all'Accordo Aziendale Sindacale di Armonizzazione 28.2.2011**

In considerazione degli impegni assunti in fase di trattativa e dello spirito che ha animato la stessa, la Società, pur considerando l'Accordo Sindacale 13.10.2005 sottoscritto tra la Elyo Italia S.r.l. e le RSU aziendali di Verona sostituito ed assorbito dall'Accordo Integrativo Nazionale di II° Livello Cofely Italia 28.2.2011, si conferma la scadenza del 1.4.2012 relativa alla parte economica ivi indicata.

Pertanto a tutti e soltanto i lavoratori con la qualifica di operaio che, alla data di sottoscrizione del presente accordo, sono stabilmente in forza presso l'Azienda Ospedaliera e USL n. 20 di Verona, è riconosciuto un emolumento economico lordo mensile pagato come "superminimo non assorbibile" del valore di Euro 39,00 (trentanove). Tale emolumento è applicato con effetto dal 1° del mese successivo alla data di sottoscrizione del presente accordo.

Le parti riconoscono, inoltre, che in fase di quantificazione delle differenze economiche derivanti dai diversi trattamenti praticati dalla Società e dalla Elyo Italia S.r.l., il valore dei buoni pasto erogati da Elyo Italia al personale di cui sopra è stato considerato come già aumentato al valore unitario di Euro ==7,95==, così come il richiamato Accordo Sindacale 13.10.2005 ne prevedeva l'aumento con effetto dal 1.4.2012

*[Handwritten signatures on the left side of the page]*

*[Handwritten signature in the bottom center]*

0055  
*[Handwritten signatures on the right side of the page]*

**Note a verbale**

A tutti e soltanto i lavoratori ex Elyo Italia assunti dalla GEMMO S.p.A. per l'esecuzione del contratto di appalto inerente il servizio Energia Integrato e Multiservizio Tecnologico per gli immobili di proprietà o nella disponibilità dell'Azienda Ospedaliera di Verona e destinatari dell'Accordo Sindacale 30.1.2007 che ha regolato tale passaggio, la Società garantisce il mantenimento della "tutela al posto di lavoro" e la garanzia del "reintegro al termine dell'appalto" di cui agli artt. 6) e 10) del suddetto Accordo Sindacale 30.1.2007.

*[Handwritten signatures and initials on the left side of the page]*

*[Handwritten signatures and initials on the right side of the page]*

## ALLEGATO A

### Note a verbale

Criteri generali di calcolo dei progressi trattamenti economici.

Periodo di osservazione preso in esame: 1 anno - dal giorno 1.4.2009 al giorno 31.3.2010

#### 1) MAGGIORAZIONE TURNI / STRAORDINARI.

- Quantificazione per singolo lavoratore del numero di ore maggiorate per lavoro a turni e ore straordinarie pagate con percentuali di maggiorazione difformi dal CCNL applicate da Elyo Italia e quantificazione dell'importo totale erogato;
- Calcolo delle stesse ore maggiorate per lavoro a turni e ore straordinarie secondo le percentuali previste dal CCNL Metalmeccanici vigente e quantificazione del relativo valore economico totale;
- Confronto tra i due valori totali e quantificazione delle differenze.

#### 2) REPERIBILITA'.

- Rilevazione del numero di settimane di servizio di reperibilità prestate dai singoli lavoratori e quantificazione degli importi totali erogati secondo i vari trattamenti applicati da Elyo Italia (CCNL, accordi sindacali e/o prassi aziendali);
- Calcolo, per le stesse settimane di reperibilità prestate dai singoli lavoratori, degli importi totali secondo quanto previsto dall'Accordo Integrativo Nazionale di II° Livello Cofely Italia del 28.2.2011;
- Confronto tra i due valori totali e quantificazione delle differenze.

#### 3) TRATTAMENTO ISTITUTI VARIABILI.

Per quantificare le differenze economiche inerenti la diversa applicazione di istituti variabili quali il "buono pasto", la "indennità sostitutiva mensa", la "indennità extra reparto" per entrambi le parti - Elyo Italia da una parte e Cofely Italia dall'altra - è stato considerato lo stesso valore rappresentante la presenza media annua di ogni dipendente (210 giorni). Successivamente sono state quantificate le eventuali differenze economiche.

#### 4) PREMI DI RISULTATO.

ELYO ITALIA: Anno di osservazione: premio pagato nell'anno 2010 relativo l'esercizio 2009 e riferito al valore inerente al raggiungimento del 100% degli obiettivi.

COFELY ITALIA: Premio di Risultato regolato dall'Accordo Integrativo Nazionale di II° Livello Cofely Italia del 28.2.2011 riferito all'importo previsto per il raggiungimento del 100% degli obiettivi.

#### 5) CONSOLIDAMENTO EMOLUMENTI FISSI.

Gli istituti collettivi applicati dalla Elyo Italia che avevano una natura di erogazione completamente o solo in parte fissa, quali per esempio il "premio di risultato", il "premio di produzione", il "premio feriale", il "premio Policlinico", la "indenn. dom. calda.", sono stati consolidati nel seguente modo. Al totale degli importi erogati in misura "fissa" da Elyo Italia è stata sottratta la parte del Premio di Risultato inerente l'obiettivo "qualità" erogato da Cofely Italia; tale differenza è consolidata da Cofely Italia con l'erogazione al lavoratore di un emolumento annuo fisso non assorbibile corrisposto per dodici mensilità denominato "ex accordo armonizzazione 2011". Le parti hanno convenuto che l'importo relativo all'emolumento "ex accordo armonizzazione 2011" non trovi incidenza negli istituti contrattuali di legge, diretti, indiretti o posticipati, in quanto lo stesso deriva da istituti contrattuali ed emolumenti previsti da accordi sindacali, prassi o consuetudini aziendali consolidate ed applicate dal precedente datore di lavoro ed inerenti a trattamenti economici che già non erano incidenti. Detto emolumento "ex accordo armonizzazione 2011", comunque, è utile solo alla determinazione del Trattamento di Fine Rapporto.

*Fine*  
*[Numerous handwritten signatures and initials]*